



Comune di Castelnovo ne' Monti
(Provincia di Reggio Emilia)

Allegato 1

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI-IUC)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 08/09/2014

Modificato con deliberazione di C/C n. del

INDICE

- Art. 1 – Ambito di applicazione e scopo del Regolamento
- Art. 2 – Oggetto di imposta e soggetti passivi
- Art. 3 – Base imponibile
- Art. 4 – Aliquote e detrazioni
- Art. 5 – Responsabilità solidale e quote di possesso
- Art. 6 – Ripartizione carico fiscale TASI IMU
- Art. 7 – Ripartizione carico fiscale TASI tra possessori ed occupanti
- Art. 8 – Maturazione temporale dell'obbligazione tributaria
- Art. 9 – Norme applicabili in caso di assegnazione di casa coniugale
- Art. 10 – Modalità e termini di versamento
- Art. 11 – Limite per versamenti e rimborsi
- Art. 12 – Rimborsi e compensazioni
- Art. 13 – Riscossione coattiva
- Art. 14 – Attività di controllo e Funzionario Responsabile
- Art. 15 – Cause di non punibilità
- Art. 16 – Norme finali

Art. 1- Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione – nel territorio del comune di Castelnuovo ne' Monti - dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni¹.

Art. 2- Oggetto d'imposta e soggetti passivi

1. Per gli anni 2014 e 2015 la Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati - ivi compresa l'abitazione principale - ed aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e salve le esenzioni espressamente previste dalla legge². A decorrere dal 01/01/2016 il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che rimangono potenzialmente assoggettabili al tributo;³
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di locazione finanziaria (LEASING) la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto,
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a mesi sei nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta solo dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Art. 3 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, disciplinata all'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011.

Art. 4 – Aliquote e detrazioni

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili ;
2. Il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendone l'ammontare e le modalità applicative, anche differenziando l'importo in ragione

¹ Art. 1, commi 669 e successivi L. 147/2013

² Per le esenzioni di legge vedasi in particolare l'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni nella L. 2/05/2014, n. 68

³ Modifica operata dall'art. 1, comma 14, L. 208/2015 che ha previsto l'esclusione dalla TASI per gli immobili destinati ad abitazione principale non solo per il possessore ma anche per l'utilizzatore, con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso. Dal 2016 pertanto la TASI non è più dovuta neppure dall'occupante non proprietario (conduttore o comodatario) che utilizza l'immobile come abitazione principale, sempre che non si tratti di abitazione di categoria A/1, A/8 o A/9. Nel comune di Castelnuovo ne' Monti - peraltro - anche negli anni 2014 e 2015 è stata prevista aliquota TASI azzerata per gli immobili (quali appunto quelli in locazione o comodato) assoggettati ad IMU.

dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti;

3. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la eventuale detrazione deliberata dal comune spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, indipendentemente dalle rispettive quote di possesso (ossia viene suddivisa tra essi in parti uguali). La detrazione è unica, non si applica per scaglioni di rendita e si detrae dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze fino a concorrenza del suo ammontare.
4. Il Consiglio comunale, per agevolare le famiglie con figli conviventi, può inoltre riconoscere detrazioni per figli dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nella abitazione principale purché di età non superiore ad anni 26.
5. Con tale delibera il Consiglio Comunale provvede inoltre all'individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta;

Art. 5 – Responsabilità solidale e quote di possesso

1. Fermo restando il principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1, comma 671, Legge 27/12/2013, n. 147, (in forza del quale il comune può rivolgersi indifferentemente a qualsiasi coobbligato per la riscossione dell'intero debito tributario) nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso e della condizione soggettiva di ciascun titolare del bene medesimo; **la solidarietà non incide quindi sulla determinazione del tributo**: pertanto - al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti - ogni possessore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso e della aliquota corrispondente alla propria condizione soggettiva;

Art. 6 – Ripartizione carico fiscale TASI e IMU

1. Qualora l'immobile sia utilizzato come abitazione principale da uno o parte dei soggetti possessori, i diversi tributi (IMU o TASI) dovuti sul medesimo immobile, sono determinati facendo riferimento alle rispettive quote di possesso ed alle aliquote corrispondenti;

Art. 7 - Ripartizione carico fiscale TASI tra possessori ed occupanti

1. Qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10%.
2. Qualora l'abitazione principale (o immobile equiparato) sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (es. nel caso di cooperative edilizie a proprietà indivisa) la detrazione per abitazione principale spetta al detentore nella misura del 10% e al possessore nella misura del 90%. Spetta invece interamente all'utilizzatore la detrazione per i figli eventualmente deliberata dal comune

Art. 8 - Maturazione temporale dell'obbligazione tributaria

1. Il tributo TASI e le relative detrazioni eventualmente spettanti, sono calcolati facendo riferimento al mese di possesso, che viene conteggiato per intero qualora il possesso o la detenzione si siano protratti per almeno 15 giorni.
2. A ciascun anno solare compete una obbligazione tributaria autonoma;

Art. 9 – Norme applicabili in caso di assegnazione di casa coniugale

1. Per quanto concerne la casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio vigono le seguenti regole:
 - a) in caso di contitolarità di possesso tra i coniugi l'imposta è dovuta interamente dal coniuge assegnatario;
 - b) parimenti nel caso in cui il coniuge non assegnatario dell'immobile sia il solo possessore del bene, unico soggetto passivo d'imposta sarà comunque il coniuge assegnatario, considerato titolare del diritto di abitazione sul bene;
 - c) se l'abitazione ricade nella soggettività passiva di soggetti estranei al rapporto di coniugio, la Tasi verrà calcolata con l'aliquota prevista dal comune per gli immobili diversi dalla abitazione principale e l'importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario ed in parte dall'occupante in base alle quote indicate all'articolo 7.

Art. 10 – Modalità e termini di versamento

1. Il versamento della TASI - salve le norme eccezionali stabilite dalla legge per l'anno d'imposta 2014⁴ - si effettua in due rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre per ogni annualità d'imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il 16 giugno di ogni anno;
2. Il versamento verrà effettuato dai contribuenti in autoliquidazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24) o tramite apposito bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17;
3. Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite programma di calcolo on-line, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso;
4. La Giunta Comunale può stabilire differimenti dei termini per i versamenti, qualora ricorrano situazioni particolari e contingenti.

⁴ Per l'anno 2014 la legge fissa la scadenza della prima rata al 16/10/2014 e la scadenza della seconda rata al 16/12/2014. Vedasi però per l'anno 2014 la esimente prevista dall'art. 15 del presente regolamento

Art. 11 - Limite per versamenti e rimborsi

1. Non sono dovuti versamenti per somme inferiori ad €. 3,00 di imposta annua (tale limite non deve essere inteso come franchigia); parallelamente non sono effettuati rimborsi per somme inferiori ad €. 3 di imposta annua;

Art. 12 – Rimborsi e Compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della suddetta istanza. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura prevista dall'art. 15 bis del regolamento generale delle entrate comunali.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI o di IMU. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Eccezionalmente per l'anno d'imposta 2014 il comune può procedere d'ufficio alla compensazione tra IMU e TASI, qualora accerti che il contribuente ha versato TASI per immobili soggetti solo ad IMU o viceversa;

Art. 13 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R. D. n. 639 del 1910;

Art. 14 – Attività di controllo e Funzionario Responsabile

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147/2013 e nella legge n. 296/2006;
2. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore ad €. 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ricorra la fattispecie di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo;
3. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi nella misura prevista dall'art. 15-bis del vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali, calcolati a giorni con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;
4. Con deliberazione di Giunta Comunale viene designato il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso

quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso

Art. 15 – Cause di non punibilità

1. In via eccezionale per l'anno d'imposta 2014 non verrà sanzionato l'eventuale ritardato versamento della prima rata TASI purché il tributo venga completamente corrisposto entro e non oltre il 16 dicembre 2014;

Art. 16 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme dettate dal regolamento generale delle entrate comunali.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento, tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento di devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse,
4. Il presente regolamento nell'attuale formulazione entra in vigore dal 1° gennaio 2016.